

REPUBBLICA ITALIANA

Anno 74° - Numero 12

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA



PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 6 marzo 2020

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'
Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
L. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 3 marzo 2020, n. 3.

Disposizioni in materia di contrasto all'inquinamento . . . pag. 2

LEGGE 3 marzo 2020, n. 4.

**Disposizioni in materia cimiteriale, di polizia mortuaria e di attività fune-
raria. Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2010, n. 18 . . . pag. 8**

LEGGE 3 marzo 2020, n. 5.

**Introduzione dell'educazione al pensiero computazionale nelle scuole di
istruzione primaria. Modifiche alla legge regionale 14 dicembre 2019, n. 23
. pag. 21**

LEGGE 3 marzo 2020, n. 6.

**Rinvio delle elezioni degli organi degli enti di area vasta. Disposizioni
varie pag. 25**

LEGGE 3 marzo 2020, n. 4.

**Disposizioni in materia cimiteriale, di polizia mortuaria e di attività funeraria.
Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2010, n. 18.**

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità, oggetto e principi della disciplina

1. La presente legge disciplina il complesso dei servizi e delle funzioni in ambito necroscopico, funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria, garantendo il rispetto della dignità e dei diritti dei cittadini, con la finalità di tutelare l'interesse degli utenti dei servizi funebri e di informare le attività pubbliche a principi di evidenza scientifica e di efficienza ed efficacia delle prestazioni.

2. In particolare, la presente legge:

a) definisce le funzioni della Regione e degli enti locali e individua, in particolare, i compiti dei comuni e le modalità di svolgimento delle loro funzioni e servizi;

b) disciplina, per quanto attiene ai profili igienico-sanitari, le procedure relative alla polizia mortuaria, in coerenza con la normativa statale;

c) regola le condizioni ed i requisiti per l'esercizio dell'attività funeraria.

3. Ai fini della presente legge:

a) per salma si intende il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali, prima dell'accertamento di morte;

b) per cadavere si intende la salma, una volta eseguito l'accertamento di morte secondo quanto previsto dalla vigente legislazione;

c) per resto mortale si intende un cadavere, in qualunque stato di trasformazione, decorsi almeno dieci anni di inumazione o tumulazione aerata ovvero di tumulazione stagna. Qualora il periodo di inumazione ordinaria sia stato stabilito in misura inferiore, il termine di dieci anni di cui alla presente lettera è da considerarsi corrispondentemente abbreviato;

d) nell'ambito necroscopico sono ricomprese le prestazioni assicurate in via obbligatoria sia dal comune sia dall'azienda sanitaria provinciale, quali il trasporto funebre per indigenti, la raccolta ed il trasporto funebre su chiamata dell'autorità giudiziaria o per esigenze igienico-sanitarie, il deposito di osservazione, l'obitorio, il servizio mortuario sanitario, le attività di medicina necroscopica;

e) nell'ambito funebre sono ricompresi l'attività funeraria ed i servizi forniti dalle strutture per il commiato nonché i servizi ad essi connessi di cui agli articoli 12 e 13, che non costituiscono compiti obbligatori dei comuni. Ove effettuato in modo disgiunto dall'attività funeraria rientra nell'ambito funebre anche il solo trasporto di salma o di cadavere diverso da quello previsto alla lettera d);

f) nell'ambito cimiteriale è ricompreso l'insieme delle attività connesse alla disponibilità del demanio cimiteriale, quali le operazioni cimiteriali e la loro registrazione, le concessioni di spazi cimiteriali e la realizzazione di manufatti al loro interno, la cremazione, l'illuminazione elettrica votiva;

g) nell'ambito della polizia mortuaria sono ricomprese le attività di autorizzazione, di vigilanza e di controllo da parte degli enti competenti.

Art. 2.

Funzioni della Regione

1. Al fine di garantire un trattamento adeguato, rispettoso e uniforme sul territorio regionale della persona defunta, delle ceneri derivanti da cremazione e delle ossa umane, a garanzia dei diritti essenziali della popolazione e della tutela delle condizioni igienico-sanitarie, la Regione, nelle materie disciplinate dalla presente legge:

a) esercita funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza, anche attraverso l'emanazione di apposite direttive agli enti locali e alle aziende sanitarie provinciali, che sono tenuti a fornire ai competenti uffici regionali le necessarie informazioni;

b) adotta gli ulteriori provvedimenti nei casi e nei modi previsti dalla presente legge.

2. Con regolamento, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti gli enti locali, sono individuati i criteri generali in materia di piani cimiteriali comunali e di inumazione e tumulazione dei cadaveri, dei resti mortali e delle ceneri, nel rispetto dei principi della normativa nazionale e della presente legge.

Art. 3.

Funzioni dei comuni e gestione dei servizi pubblici

1. I comuni, singoli o associati, provvedono ad assolvere alle funzioni ed ai servizi pubblici ad essi spettanti ai sensi della normativa statale e regionale ed in particolare ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni. La gestione dei servizi pubblici, in ambito necroscopico e cimiteriale, può essere effettuata in economia diretta o attraverso le altre forme di gestione individuate dalla normativa vigente sui servizi pubblici locali, in base a modalità che garantiscano comunque il pieno soddisfacimento delle esigenze della popolazione in condizioni di equità e di decoro.

2. La gestione dei servizi pubblici cimiteriali o necroscopici è incompatibile con l'attività funeraria di cui all'articolo 13. Le gestioni in corso in contrasto con le previsioni del presente comma cessano alla scadenza di dodici mesi dalla data di en-

COPIA
NON

trata in vigore della presente legge. Nei comuni, singoli o associati, con popolazione complessiva inferiore a tremila abitanti, non si applica il regime di incompatibilità tra lo svolgimento di attività funeraria e la gestione del servizio cimiteriale.

3. Fermo restando l'esercizio dei compiti obbligatori ad essi spettanti ai sensi della normativa statale e regionale, i comuni hanno facoltà di assumere la gestione di strutture per il commiato.

4. I servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate non possono in ogni caso essere dati in gestione a soggetti esercenti, anche attraverso società controllate o collegate, l'attività funeraria di cui all'articolo 13. Le gestioni in corso in contrasto con le previsioni del presente comma cessano alla scadenza di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Sale del rito civile

1. Le amministrazioni locali sono obbligate a mettere a disposizione dei cittadini delle sale, all'interno degli immobili comunali o nelle aree cimiteriali, adeguatamente capienti e adatte a svolgere riti funebri civili, nelle quali il feretro è di transito, per un periodo di tempo uguale a quello della cerimonia e comunque per non oltre due ore.

Art. 5.

Aree speciali dei cimiteri

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, i sindaci concedono aree adeguate nel cimitero comunale per la sepoltura di cadaveri di persone appartenenti alle comunità straniere che ne facciano domanda.

2. Nei cimiteri sono previste aree speciali e separate per la sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico.

3. Nelle aree di cui al comma 2, in conformità alla circolare del Ministero della sanità 31 luglio 1998, n. 10, per le professioni religiose che lo prevedano espressamente è consentita la inumazione del cadavere avvolto unicamente in lenzuolo di cotone. Per il trasporto funebre è in ogni caso obbligatorio l'impiego della cassa di legno impermeabile anche ai liquidi nel rispetto della normativa vigente.

4. Nei cimiteri possono essere previsti i cimiteri per gli animali di affezione, in conformità all'articolo 23 della legge regionale 7 luglio 2000, n. 15.

Art. 6.

Funzioni amministrative e di vigilanza

1. Fatte salve le attribuzioni dei comuni previste dalla presente legge nonché dalla normativa statale e regionale, sono attribuite ai comuni le funzioni autorizzative in merito:

- a) all'esercizio dell'attività funeraria di cui all'articolo 13;

COPIA
NON

b) alla costruzione e al funzionamento delle strutture per il commiato di cui all'articolo 12.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, la vigilanza e il controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge spetta al comune, che si avvale, per i profili igienico-sanitari, dell'azienda sanitaria provinciale territorialmente competente.

Art. 7.

Regolamenti comunali

1. Nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge e in conformità ai principi della normativa statale, i comuni, singoli o associati, disciplinano le attività funerarie, necroscopiche, cimiteriali e di polizia mortuaria attraverso apposito regolamento.

2. Con i regolamenti di cui al comma 1, sono in particolare stabiliti:

a) le condizioni e le modalità di localizzazione e di esercizio dei cimiteri, dei crematori, del deposito di osservazione delle salme e degli obitori nonché le modalità di fornitura dei servizi cimiteriali, necroscopici e di polizia mortuaria;

b) le condizioni e le modalità di fornitura del servizio di trasporto delle salme e dei cadaveri;

c) l'importo delle sanzioni applicabili in caso di violazione, che non possono essere inferiori a euro 500 né superiori a euro 10.000.

3. Il regolamento di cui al comma 1 può altresì prevedere le modalità per la costruzione dei cimiteri per gli animali d'affezione, da parte di soggetti privati, definendone i requisiti. L'autorizzazione alla costruzione dei cimiteri per gli animali d'affezione è concessa dal comune, previo parere favorevole dell'azienda sanitaria provinciale competente.

Art. 8.

Organizzazione delle attività di medicina necroscopica

1. Nel rispetto della normativa statale relativa alla denuncia delle cause di morte e all'accertamento dei decessi, le strutture di medicina legale delle aziende sanitarie provinciali garantiscono le funzioni di coordinamento, di consulenza e di supervisione delle attività di medicina necroscopica, definendo le procedure di espletamento dell'attività stessa in particolare nei casi di morte improvvisa o non spiegabile. Le strutture di medicina legale provvedono altresì al riscontro diagnostico, anche mediante convenzione, nelle evenienze in cui sia necessario accertare le cause di morte in soggetti giunti cadavere in ospedale, deceduti sulla pubblica via, a domicilio senza assistenza medica o comunque deceduti al di fuori dell'ospedale.

2. L'accertamento della realtà della morte viene effettuata dal medico necroscopo nominato dal direttore generale di ciascuna azienda sanitaria provinciale fra i medici dipendenti o convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, inclusi i medi-

COPIA
NON

ci di medicina generale, al fine di assicurare la tempestività e l'ottimale distribuzione del servizio.

Art. 9.

Decesso per malattia infettiva e diffusiva

1. Nel caso la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva, il medico necroscopo dell'azienda sanitaria provinciale competente deve adottare, a tutela della salute pubblica, le eventuali misure che si rendano di volta in volta opportune nei casi specifici. Tali misure devono essere coerenti con consolidate evidenze scientifiche.

2. In ogni caso il personale addetto all'attività funebre è tenuto ad utilizzare, indipendentemente dalla causa del decesso, gli adeguati mezzi di protezione (DPI) per prevenire un eventuale contagio, nell'evenienza di contatto con liquidi biologici.

Art. 10.

Trasporto di salme, di cadaveri e di resti mortali

1. Nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, qualora il decesso avvenga in abitazioni inadatte per l'osservazione o vi sia espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma può essere trasportata per l'osservazione presso l'obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate o presso le apposite strutture di cui all'articolo 12.

2. In caso di decesso presso una struttura sanitaria pubblica o privata che eroga prestazioni in regime di ricovero o in una struttura socio-sanitaria, su richiesta dei congiunti e previo accertamento della morte ai sensi del comma 2 dell'articolo 8, i cadaveri possono essere posti, per il periodo di osservazione, presso le strutture per il commiato. Non sono ammesse convenzioni tra le strutture sanitarie pubbliche o private accreditate e le strutture per il commiato o gli esercenti attività funerarie.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il medico curante o il medico dipendente o convenzionato con il Servizio sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso certifica che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

4. La certificazione medica di cui al comma 3 è titolo valido per il trasporto della salma, purché lo stesso si svolga interamente nell'ambito del territorio della regione.

5. Durante il trasporto la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica. Il trasporto deve avvenire in tempi brevi.

6. L'autorizzazione al trasporto di resti mortali è rilasciata dal comune di partenza.

7. Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo di decesso all'obitorio, alla camera mortuaria, alle strutture per il commiato, al luogo prescelto

COPIA
NOT

per le onoranze compresa l'abitazione privata, al cimitero o al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi.

8. Il trasporto di cadavere è autorizzato, ove possibile, con unico provvedimento valevole per tutti i trasferimenti di cui al comma 7, dal comune ove è avvenuto il decesso, previa eventuale comunicazione al comune di destinazione. Il trasporto deve avvenire in feretro sigillato mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e con personale necroforo in numero non inferiore a quattro unità, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

9. Per il trasporto del cadavere da comune a comune e comunque entro i confini regionali, il trattamento antiputrefattivo di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 è consentito con l'utilizzo di altri preparati che assicurino la conservazione a breve termine del cadavere e presentino una minore tossicità per gli operatori e l'ambiente. Il trattamento di cui al suddetto articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990 è effettuato quando è previsto da trattati internazionali per il trasporto all'estero ovvero quando prescritto dal medico necroscopo, a seguito di valutazione del caso in relazione alle esigenze di tutela della salute pubblica. Il trattamento antiputrefattivo è effettuato, con personale appositamente formato, dall'impresa funebre che provvede al confezionamento del feretro.

10. All'atto della chiusura del feretro l'identità del defunto, l'apposizione dei sigilli e l'osservanza delle norme previste per il trasporto sono verificate direttamente dagli addetti al trasporto, che ne attestano l'esecuzione.

11. Il rilascio del passaporto mortuario e dell'autorizzazione all'extradizione di salme di cui, rispettivamente, agli articoli 27 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990 competono al comune ove è avvenuto il decesso.

12. Al soggetto che svolge il solo servizio di trasporto delle salme e dei cadaveri, esercitato in qualità di affidatario del servizio pubblico, non si applicano le incompatibilità previste dall'articolo 3, commi 2 e 4.

13. Ai fini di quanto disposto dal presente articolo è escluso dalla nozione di trasporto di salma o di cadavere il trasferimento della salma nell'ambito della struttura sanitaria in cui è avvenuto il decesso. Tale trasporto deve essere svolto da personale che a nessun titolo possa essere collegato a un soggetto esercente l'attività funeraria ovvero una o più delle attività di cui al comma 1 dell'articolo 13.

14. Con decreto dell'Assessore regionale per la salute, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità tecniche e le procedure da osservarsi nel trasporto delle salme, dei cadaveri e dei resti mortali, prevedendo gli obblighi di comunicazione tra i soggetti interessati al trasporto e le precauzioni igienico-sanitarie da adottare a tutela della salute pubblica e degli operatori, nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale e dalla presente legge.

COPIA
NOTA

Art. 11.

*Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2010, n. 18
in materia di cremazione*

1. Alla legge regionale 17 agosto 2010, n. 18 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

“1 *bis*. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto dei principi e con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni e dalla legge 30 marzo 2001, n. 130.

1 *ter*. Nei crematori si provvede, su richiesta, alla cremazione di cadaveri, di resti mortali, di ossa e di parti anatomiche riconoscibili, all'interno del bacino di riferimento. E' consentita, su richiesta, la cremazione di cadaveri provenienti da altri ambiti territoriali in relazione alle loro capacità di ricezione.

1 *quater*. In conformità alle previsioni della legge n. 130/2001, è consentito cremare i resti mortali di persone inumate da almeno dieci anni e tumulate da almeno venti, previo consenso dei familiari.”;

b) all'articolo 3, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

“5 *bis*. In caso di affidamento personale dell'urna il comune annota in un apposito registro le generalità dell'affidatario unico, indicato in vita dal defunto, e quelle del defunto medesimo. Con decreto dell'Assessore regionale per la salute sono stabilite le linee guida concernenti le dimensioni delle urne, le caratteristiche dei luoghi di conservazione da parte dei privati in modo da garantire la sicurezza da ogni forma di profanazione e ogni altra prescrizione di carattere igienico-sanitario. I comuni adottano apposito regolamento in conformità alle predette linee guida.”;

c) all'articolo 4, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1 *bis*. Ai fini di cui al comma 1, le Città metropolitane ed i liberi Consorzi comunali valutano il fabbisogno di crematori nell'ambito del proprio territorio, tenendo conto della popolazione residente, della distanza chilometrica e della necessità di consentire il pieno esercizio di libera scelta della modalità di sepoltura o della cremazione di ciascun cittadino. La localizzazione dei nuovi impianti è individuata d'intesa con i comuni interessati. Le Città metropolitane ed i liberi Consorzi comunali possono garantire l'accessibilità e la fruibilità del servizio di cremazione per i cittadini anche attraverso opportune forme di collaborazione con crematori situati in ambiti territoriali contigui.”.

COPIA
NON

Art. 12.

*Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2010, n. 18
in materia di strutture per il commiato*

1. All'articolo 5 della legge regionale 17 agosto 2010, n. 18 le parole "spazi per il commiato", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole "strutture per il commiato".

2. Alla legge regionale n. 18/2010, dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:

*"Art. 5 bis.**Caratteristiche delle strutture per il commiato*

1. Le strutture per il commiato, realizzate da soggetti pubblici o privati, sono in ogni caso fruibili da chiunque ne faccia richiesta, senza discriminazioni di alcun tipo in ordine all'accesso. La gestione può essere affidata a soggetti pubblici o privati ed è compatibile con l'attività funeraria previa comunicazione al comune competente.

2. Le strutture per il commiato possono essere utilizzate anche per la custodia e l'esposizione delle salme.

3. Nell'esercizio delle attività di cui al comma 2 le strutture devono essere in possesso delle caratteristiche igienico-sanitarie previste dalle norme nazionali e regionali per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate.

4. Le strutture per il commiato non possono essere collocate nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o private né di strutture socio-sanitarie o di vita collettiva. Tali strutture possono essere collocate nella zona di rispetto cimiteriale.

5. La struttura deve avere destinazione d'uso esclusivo e rispondere ai seguenti requisiti:

- a) locali al piano terra e direttamente comunicanti con l'esterno;
- b) assenza di barriere architettoniche nel rispetto della normativa vigente in materia;
- c) illuminazione e aerazione naturali dirette in ragione di 1/8 della superficie in pianta dei singoli locali, uniformemente distribuita;
- d) altezza libera interna non inferiore a 3 metri, fatte salve diverse previsioni stabilite dai regolamenti edilizi locali in relazione a situazioni geografiche particolari;
- e) superficie minima in pianta dei singoli locali di commemorazione non inferiore a mq 70 con lato minimo non inferiore a 7 metri;
- f) impianto di condizionamento idoneo ad assicurare condizioni microclimatiche confortevoli;

COPIA
NON

g) servizi igienici per il pubblico accessibili e attrezzati anche per i portatori di *handicap*;

h) dotazione di arredi adeguati all'accoglimento del feretro e dei partecipanti.

6. L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari e dell'idoneità dei locali compete all'azienda sanitaria provinciale competente.”.

3. All'articolo 8 della legge regionale n. 18/2010, le parole “degli spazi per il commiato” sono sostituite dalle parole “delle strutture per il commiato.”.

Art. 13.

Attività funeraria

1. Ai sensi della presente legge per attività funeraria si intende un servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:

a) disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti al decesso;

b) fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri in occasione di un funerale;

c) trasporto di salma, di cadavere, di resti mortali, di ceneri e di ossa umane;

d) eventuale gestione di strutture per il commiato.

2. Le imprese che intendono svolgere l'attività funeraria devono presentare segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, al comune in cui ha sede legale l'impresa. La segnalazione di inizio attività deve essere corredata della documentazione e delle autocertificazioni in ordine al possesso dei requisiti di cui al comma 3.

3. L'esercizio dell'attività funeraria, da svolgere nel rispetto dei principi di concorrenza e tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e con modalità che assicurino la libertà di scelta delle famiglie del defunto, è subordinato alla sussistenza e permanenza dei seguenti requisiti:

a) disponibilità di mezzi, risorse e organizzazione adeguati;

b) almeno un carro funebre e un'autorimessa attrezzata per la disinfezione e il ricovero di non meno di un carro funebre;

c) almeno una sede idonea alla trattazione degli affari amministrativi, ubicata nel comune ove si presenta la segnalazione certificata di inizio attività;

d) personale con funzioni di necroforo, in numero adeguato e formato in possesso di adeguate conoscenze teorico-pratiche in attinenza alle specifiche mansioni svolte;

COPIA
NON

e) un responsabile della conduzione dell'attività funeraria, specificamente individuato, anche coincidente col legale rappresentante dell'impresa in possesso di adeguate conoscenze teorico-pratiche in attinenza alle specifiche mansioni svolte.

4. Le imprese che svolgono l'attività funeraria non possono svolgere, anche per il tramite di proprio personale, attività di servizio pubblico di ambulanza o attività sociali o assistenziali ivi compreso il trasporto di malati o degenti o servizio di pubbliche affissioni.

5. Il comune vigila sulla correttezza dell'esercizio dell'attività funeraria.

6. Fatta salva l'irrogazione delle eventuali sanzioni penali previste dalla normativa vigente e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal regolamento di cui all'articolo 7, il comune dispone la sospensione dall'esercizio dell'attività funeraria, per un periodo di tempo determinato, nei confronti dell'impresa che, nello svolgimento dell'attività funeraria o del trasporto funebre, propone direttamente o indirettamente offerte, promesse, doni o vantaggi di qualsiasi genere per ottenere informazioni tese a consentire il procacciamento di uno o più funerali o indicazioni per l'attribuzione di uno o più funerali. In relazione alla gravità del fatto può essere disposto il divieto di prosecuzione dell'attività.

7. Ogni comune istituisce un elenco, consultabile attraverso il sito istituzionale, delle imprese esercenti l'attività funeraria aventi sede nel territorio comunale.

Art. 14.

Norme transitorie

1. Le imprese che esercitano l'attività funeraria di cui all'articolo 13, operanti stabilmente sul territorio regionale, sono tenute ad adeguarsi ai requisiti previsti dal medesimo articolo 13 entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I soggetti di cui al comma 1 aventi sede legale fuori dal territorio regionale ed operanti in esso solo occasionalmente sono esentati dalla presentazione della segnalazione di cui all'articolo 13, comma 2, fermi restando gli obblighi previsti dalla presente legge per l'esercizio dell'attività sul territorio regionale.

3. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente legge e dai provvedimenti da essa derivanti continuano ad applicarsi in materia funeraria e di cremazione le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni e alla legge 30 marzo 2001, n. 130.

Art. 15.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 3 marzo 2020.

MUSUMECI

*Assessore regionale per le autonomie locali
e la funzione pubblica*

GRASSO

Assessore regionale per la salute

RAZZA

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 3, comma 1, e all'art. 5, comma 1:

L'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, recante "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria.", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 ottobre 1990, n. 239, S.O., così dispone:

«*Reparti speciali entro i cimiteri.* – 1. I piani regolatori cimiteriali di cui all'art. 54 possono prevedere reparti speciali e separati per la sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico.

2. Alle comunità straniere, che fanno domanda di avere un reparto proprio per la sepoltura delle salme dei loro connazionali, può parimenti essere data dal sindaco in concessione un'area adeguata nel cimitero.».

Nota all'art. 5, comma 3:

La circolare del Ministero della sanità 31 luglio 1998, n. 10, recante "Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 agosto 1998, n. 192.

Nota all'art. 5, comma 4:

L'articolo 23 della legge regionale 7 luglio 2000, n. 15, recante "Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo.", così dispone:

«*Cimiteri per animali d'affezione.* – 1. I comuni, singoli o associati, possono realizzare cimiteri per il seppellimento di animali d'affezione, ossia cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, altri animali domestici di piccola dimensione e cavalli, a condizione che un apposito certificato rilasciato da un medico veterinario escluda il decesso per malattie trasmissibili all'uomo o denunciabili ai sensi del vigente regolamento di polizia veterinaria.

2. La realizzazione dei cimiteri di cui al comma 1 è soggetta a parere preventivo dell'azienda unità sanitaria locale competente per territorio.

3. Il Presidente della Regione adotta, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, apposito regolamento tipo di gestione dei cimiteri per animali d'affezione in conformità al regolamento di polizia veterinaria.».

Nota all'art. 10, comma 1:

Per il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, recante "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria." vedi nota all'art. 3, comma 1.

Nota all'art. 10, comma 9:

L'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, recante "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria.", così dispone:

«1. Per il trasporto di cui all'art. 30, nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante l'introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc di formalina F.U. dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione.

2. Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso.

3. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.».

Nota all'art. 10, comma 11:

Gli articoli 27 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, recante "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria.", così rispettivamente dispongono:

«Art. 27. – 1. I trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con regio decreto 10 luglio 1937, n. 1379, sono soggetti alla osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detta convenzione. Le salme stesse debbono essere accompagnate dal passaporto mortuario previsto dalla convenzione medesima.

2. Tale passaporto è rilasciato per le salme da estradare dal territorio nazionale dal prefetto e per le salme da introdurre nel terri-

torio nazionale è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui la salma viene estradata.

3. Nei casi previsti dal presente articolo il prefetto agisce in qualità di autorità delegata dal Ministero della sanità.

4. Il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano è regolato dalle norme della convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con regio decreto 16 giugno 1938, n. 1055.

Art. 29. – 1. Per l'estradizione dal Paese di salme dirette verso Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato deve rivolgere domanda al prefetto della provincia di cui fa parte il comune ove trovasi la salma, corredata dei seguenti documenti:

a) nulla osta, per l'introduzione, dell'autorità consolare dello Stato verso il quale la salma è diretta;

b) certificato dell'unità sanitaria locale attestante che sono state osservate le disposizioni di cui all'art. 30;

c) altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.

2. Il prefetto ricevuta la domanda, corredata come sopra, concede l'autorizzazione, informandone il prefetto della provincia di frontiera attraverso la quale la salma dovrà transitare.

3. Nel concedere l'autorizzazione il prefetto agisce come delegato del Ministero della sanità.».

Nota all'art. 11, comma 1, lett. a):

L'articolo 2 della legge regionale 17 agosto 2010, n. 18, recante "Disposizioni in materia di cremazione delle salme e di conservazione, affidamento e/o dispersione delle ceneri.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«*Cremazione dei defunti e destinazione delle ceneri.* – 1. La cremazione dei cadaveri, la conservazione delle ceneri all'interno dei cimiteri e il loro trasporto dall'impianto di cremazione a destinazione, avvengono secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni e dalla presente legge.

1 bis. *L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto dei principi e con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni e dalla legge 30 marzo 2001, n. 130.*

1 ter. *Nei crematori si provvede, su richiesta, alla cremazione di cadaveri, di resti mortali, di ossa e di parti anatomiche riconoscibili, all'interno del bacino di riferimento. E' consentita, su richiesta, la cremazione di cadaveri provenienti da altri ambiti territoriali in relazione alle loro capacità di ricezione.*

1 quater. *In conformità alle previsioni della legge n. 130/2001, è consentito cremare i resti mortali di persone inumate da almeno dieci anni e tumulate da almeno venti, previo consenso dei familiari.*

2. Le ceneri sono riposte in un'urna sigillata, recante il sigillo del crematorio e i dati anagrafici. Al fine di assicurare l'identità delle ceneri, i soggetti gestori degli impianti di cremazione adottano sistemi identificativi non termo-deperibili, da applicare all'esterno del feretro e da rinvenire, a cremazione finita, allo scopo di certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate.

3. L'urna può essere:

a) tumulata;

b) inumata, qualora il materiale dell'urna sia biodegradabile;

c) conservata all'interno dei cimiteri in appositi luoghi a ciò destinati;

d) consegnata al soggetto affidatario indicato in vita dal defunto all'atto della scelta dell'affido.

4. La consegna dell'urna cineraria, agli effetti dell'articolo 343 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali:

a) il primo conservato dal responsabile del servizio cimiteriale;

b) il secondo conservato da chi prende in consegna l'urna;

c) il terzo trasmesso all'ufficio di stato civile.

5. Il secondo esemplare del verbale di cui al comma 4 deve essere consegnato da chi prende in consegna l'urna all'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri e da questi conservato.

6. Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

7. Ogni cimitero deve avere un cinerario comune come previsto dal comma 6 dell'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, per la raccolta e la conservazione collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione, oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.

8. Il cinerario di cui al comma 7, costruito in muratura oppure in lamiera, è conformato in modo idoneo al contenimento di mate-

riale sfuso e munito di dispositivo per il prelievo delle ceneri dalla parte opposta a quella della loro immissione.».

Nota all'art. 11, comma 1, lett. b):

L'articolo 3 della legge regionale 17 agosto 2010, n. 18, recante "Disposizioni in materia di cremazione delle salme e di conservazione, affidamento e/o dispersione delle ceneri.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«*Affidamento e dispersione delle ceneri.* – 1. Nel rispetto della volontà del defunto, la dispersione delle ceneri è consentita:

- a) in aree a ciò destinate all'interno dei cimiteri;
- b) in aree private;
- c) in natura.

2. La dispersione delle ceneri in natura è libera ed è consentita nei seguenti luoghi:

- a) in montagna, a distanza di almeno 200 metri da centri e insediamenti abitativi;
- b) in mare o nei laghi, a distanza di oltre 100 metri dalla riva;
- c) nei fiumi;
- d) negli altri luoghi individuati nell'ambito degli spazi cimiteriali.

3. La dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi e in altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da manufatti e da natanti.

4. La dispersione in aree private deve avvenire al di fuori dei centri abitati, all'aperto, con il consenso dei proprietari e non può dar luogo ad attività aventi fini di lucro.

5. La dispersione delle ceneri è, in ogni caso, vietata nei centri abitati, come definiti dalla vigente legislazione.

5 bis. In caso di affidamento personale dell'urna il comune annota in un apposito registro le generalità dell'affidatario unico, indicato in vita dal defunto, e quelle del defunto medesimo. Con decreto dell'Assessore regionale per la salute sono stabilite le linee guida concernenti le dimensioni delle urne, le caratteristiche dei luoghi di conservazione da parte dei privati in modo da garantire la sicurezza da ogni forma di profanazione e ogni altra prescrizione di carattere igienico-sanitario. I comuni adottano apposito regolamento in conformità alle predette linee guida.

6. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile procedere all'affidamento personale, le ceneri sono conferite nel cinerario comune di cui al comma 7 dell'articolo 2.».

Nota all'art. 11, comma 1, lett. c):

L'articolo 4 della legge regionale 17 agosto 2010, n. 18, recante "Disposizioni in materia di cremazione delle salme e di conservazione, affidamento e/o dispersione delle ceneri.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«*I bis.* Ai fini di cui al comma 1, le Città metropolitane ed i liberi Consorzi comunali valutano il fabbisogno di crematori nell'ambito del proprio territorio, tenendo conto della popolazione residente, della distanza chilometrica e della necessità di consentire il pieno esercizio di libera scelta della modalità di sepoltura o della cremazione di ciascun cittadino. La localizzazione dei nuovi impianti è individuata d'intesa con i comuni interessati. Le Città metropolitane ed i liberi Consorzi comunali possono garantire l'accessibilità e la fruibilità del servizio di cremazione per i cittadini anche attraverso opportune forme di collaborazione con crematori situati in ambiti territoriali contigui.».

Nota all'art. 12, comma 1:

L'articolo 5 della legge regionale 17 agosto 2010, n. 18, recante "Disposizioni in materia di cremazione delle salme e di conservazione, affidamento e/o dispersione delle ceneri.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«*Senso comunitario della morte e strutture per il commiato.* – 1. Affinché non sia perduto o affievolito il senso comunitario della morte, ogni comune cura che in seno al giardino della memoria sia reso disponibile all'utenza un archivio informatico delle biografie dei defunti, adiacente al cinerario comune previsto dal comma 6 dell'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

2. Nell'archivio di cui al comma 1 può assegnarsi uno spazio per l'inserimento di cenni biografici e di immagini, secondo la normativa predisposta dall'amministrazione comunale. Le inserzioni sono autorizzate, previo esame ed approvazione da parte di un'apposita commissione, con procedure analoghe a quelle attinenti i tradizionali epigrammi e le strutture sepolcrali.

3. Al fine di consentire forme rituali di commemorazione del defunto e un dignitoso commiato anche nel caso di cremazione, la Regione promuove la realizzazione, da parte dei comuni, anche in forma associata, di strutture per il commiato.

4. Per strutture per il commiato si intendono luoghi, all'interno del cimitero, anche attigui al crematorio, nei quali sono depositi i feretri e si svolgono riti di commiato nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili.

5. La realizzazione di strutture per il commiato comporta il servizio di un cerimoniere adeguatamente formato, con i criteri scaturiti dalla realizzazione dei provvedimenti regionali di cui all'articolo 8.

6. Il Piano regionale di coordinamento prevede l'allestimento di strutture per il commiato per ogni nuovo crematorio.».

Nota all'art. 12, comma 3:

L'articolo 8 della legge regionale 17 agosto 2010, n. 18, recante "Disposizioni in materia di cremazione delle salme e di conservazione, affidamento e/o dispersione delle ceneri.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«*Provvedimenti regionali.* – 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente, definisce:

a) le modalità e i casi in cui deve essere effettuata la rimozione di protesi, anche elettro-alimentate, su cadaveri destinati a cremazione;

b) le modalità di tenuta dei registri cimiteriali comunali;

c) i requisiti formativi e i piani di formazione obbligatori per il personale dei crematori e per i cerimonieri delle strutture per il commiato;

d) i livelli informativi minimi che le strutture sanitarie regionali, i comuni, le associazioni e gli operatori privati che operano nel settore funerario devono assicurare ai cittadini riguardo ai costi medi delle diverse forme di funerale, di sepoltura e di destinazione delle ceneri.».

Nota all'art. 13, comma 2:

L'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi." così dispone:

«*Segnalazione certificata di inizio attività - Scia.* – 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata dalle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.

2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata, anche nei casi di cui all'articolo 19-bis, comma 2, dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto moti-

vato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies.

4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

5. (Comma abrogato)

6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.

6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.».

Note all'art. 14, comma 3:

- Per il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre

1990, n. 285, recante "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria." vedi nota all'art. 3, comma 1.

- La legge 30 marzo 2001, n. 130, recante "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 aprile 2001, n. 91.

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 152

«Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria».

Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati: Lo Curto, Bulla, l'1 febbraio 2018. Trasmesso alla Commissione 'Affari istituzionali' (I) il 20 febbraio 2018 (adottato quale testo base e abbinato nella seduta n. 116 del 6 novembre 2019).

D.D.L. n. 56

«Sala del commiato e casa funebre. Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2010, n. 18».

Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato: Assenza, Pellegrino, il 9 gennaio 2018. Trasmesso alla Commissione 'Affari istituzionali' (I) il 22 gennaio 2018 (abbinato nella seduta n. 116 del 6 novembre 2019).

D.D.L. n. 646

«Disciplina delle attività funerarie».

Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato: Gucciardi, il 19 novembre 2019. Trasmesso alla Commissione 'Affari istituzionali' (I) il 25 novembre 2019 (abbinato nella seduta n. 121 del 27 novembre 2019).

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 93 del 29 maggio 2019, n. 116 del 6 novembre 2019, n. 117 del 13 novembre 2019, n. 118 del 19 novembre 2019, n. 119 del 20 novembre 2019, n. 120 del 26 novembre 2019, n. 121 del 27 novembre 2019, n. 122 del 3 dicembre 2019, n. 123 del 10 dicembre 2019 e n. 127 del 18 dicembre 2019.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 127 del 18 dicembre 2019.

Relatore: Luigi Genovese.

Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 173 del 4 febbraio 2020, n. 174 dell'11 febbraio 2020 e n. 175 del 12 febbraio 2020.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 175 del 12 febbraio 2020.

(2020.10.658)102